

Risoluzione Ministero delle attività produttive 18/6/2001 prot.508407

DLGS 31/03/1998, n. 114 - Vendita in un'unica confezione e ad unico prezzo di prodotti appartenenti a settori merceologici diversi

In riferimento al quesito concernente la legittimità della vendita in unica confezione e ad un unico prezzo di prodotti appartenenti a merceologie diverse, il Ministero delle attività produttive ha fatto presente quanto segue.

Il decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375, contenente il regolamento di esecuzione della legge 11 giugno 1971, n. 426, recante la disciplina relativa all'esercizio dell'attività commerciale previgente al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, all'art. 56, comma 10, consentiva tale fattispecie, a condizione che l'operatore fosse autorizzato per la tabella merceologica cui apparteneva il prodotto di maggior valore tra quelli contenuti nella confezione.

La nuova disciplina in materia di esercizio dell'attività commerciale contenuta nel su citato decreto n. 114 non reca una analoga disposizione.

Ciò nonostante la scrivente direzione generale ritiene che, nel caso di particolari ricorrenze e limitatamente al periodo temporale di durata delle stesse, la pratica della vendita in discorso possa essere consentita, visto che la diffusione della medesima, determinatasi per effetto della previgente disposizione che l'ha consentita per oltre un decennio, e' tale da farla considerare una prassi commerciale, peraltro gradita ai consumatori.

Resta comunque fermo che, nel caso in cui il prodotto di maggior valore, contenuto nell'unica confezione, appartenga al settore merceologico alimentare, l'operatore deve risultare legittimato a svolgere l'attività di vendita dei prodotti appartenenti a detto settore e in possesso dei requisiti professionali, previsti dall'art. 5, comma 5, del citato decreto n. 114.

Resta fermo altresì, che anche nel caso in cui il prodotto alimentare non rappresenti quello di maggior valore, l'utilizzo dello stesso nella confezione non può prescindere dal rispetto delle disposizioni igienico-sanitarie.

Infine, nel caso di vendita abbinata effettuata da un operatore non legittimato alla vendita dei prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare, la scrivente richiama l'attenzione sulla necessità dell'utilizzo nella confezione di prodotti alimentari esclusivamente preconfezionati.